

ziali per carenza di posti letto e/o di personale sanitario;

tale situazione e i gravi rischi conseguenti non si possono giustificare da parte della Regione Puglia con l'esigenza di risanamento finanziario, che sicuramente richiede una manovra forte e programmata finalizzata a ridurre i costi ma soprattutto ad eliminare sprechi e sperperi nella spesa sanitaria che ne hanno caratterizzato la gestione di questi anni;

risulta invece sicuramente penalizzante per i cittadini di Brindisi e per tutto il territorio provinciale, la scelta di una manovra indiscriminata e generalizzata per contenere la spesa sanitaria attuata dalla Regione Puglia che configura un vero pericolo di attacco nei confronti del diritto primario alla salute dei cittadini-utenti in un territorio particolarmente esposto sotto l'aspetto ambientale e sanitario;

si condiziona così, inoltre, in maniera forse irreversibile, il processo di miglioramento dell'assistenza sanitaria ospedaliera in provincia di Brindisi, avviato con il trasferimento dell'ospedale Perrino —:

quali interventi urgenti si intendano attivare presso la Regione Puglia per evitare il rischio di una persistente penalizzazione dei cittadini del nostro territorio nel campo delle prestazioni sanitarie e per mettere in ogni caso l'ospedale Perrino ed i suoi operatori sanitari, in condizioni di offrire prestazioni ed assistenza di alto livello che sono le motivazioni fondamentali per l'esistenza stessa di un'azienda ospedaliera. (4-33918)

* * *

TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'articolo 9 comma 5 della legge n. 30 del 1998 che ha sciolto il

Fondo integrativo pensioni, risulta all'interrogante che il Commissario liquidatore corrisponda i rimborsi ai soli soci della Compagnia del ramo industriale e Carenanzi senza tenere conto dei diritti degli altri lavoratori portuali che allo stesso modo hanno regolarmente versato i contributi —:

se non intenda al fine di ripristinare una gestione omogenea della liquidazione del Fondo e dei relativi rimborsi.

(4-33915)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Interrogazione a risposta orale:

D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

le prove di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria hanno sollevato in ambito nazionale problematiche di vario tipo, legate soprattutto all'esigenza di garantire il superamento delle perplessità registrate sui criteri adottati, nonché a quella di introdurre altri idonei all'affermazione, tra i candidati, di principi di vera meritocrazia;

troppi studenti esclusi hanno infatti, secondo quanto risulta all'interrogante, lamentato che i metodi adottati per pervenire al superamento delle prove stesse, non sempre sono stati ispirati a criteri e principi meritocratici: in più occasioni sarebbero stati posti in essere, da parte delle commissioni d'esame, comportamenti in grado di destare tra i concorrenti forti sospetti sulla possibilità del verificarsi di situazioni di illegalità;

tali fatti pongono numerosi giovani in una comprensibile condizione di grave sfi-

ducia nei confronti del funzionamento dello Stato-apparato —:

con quali strumenti o provvedimenti urgenti intenda garantire una vera ed assoluta trasparenza nello svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione ai vari corsi di laurea istituiti presso gli atenei italiani. (3-06875)

Apposizione di firme ad una risoluzione in Commissione

La risoluzione in Commissione Conte ed altri n. 7-01029, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 31 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Agostini, Bono, Brunale, Pistone, Antonio Pepe, De Benetti, Ceremigna, Chiamparino e Leone.

Apposizione di firme ad interrogazioni

L'interrogazione a risposta scritta Fratini n. 4-33389, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Sestini.

L'interrogazione a risposta in Commissione Giannattasio n. 5-08794, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 7 febbraio 2001, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Lavagnini.

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica il testo dell'interrogazione a risposta scritta Lucchese n. 4-33722 già pubblicata nell'allegato B del 30 gennaio 2001:

LUCCHESE. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

U.L.N., e C.S., genitori della minore G.N., si sono separati con sentenza del

tribunale di Trapani del 21 novembre 1996;

il N., in più procedimenti, reclamò la mancata osservanza da parte della madre delle disposizioni sull'affidamento e la non adeguatezza delle stesse, in particolare per la emarginazione della figura paterna e la conferma da parte della madre della scelta di convivere con i propri genitori, non necessaria per motivi contingenti, ritenuta dannosa per la minore;

il N. in data 31 maggio 1998 omise la riconsegna della bambina alla madre tenendola con sé fino all'agosto 1999;

egli fu per questo immediatamente ricercato e che all'atto del ritrovamento, presso un campeggio di Vada, dove egli si trovava in vacanza con la figlia (non nascosto), venne fermato con la forza, e ammanettato e la bambina presa fisicamente contro la sua volontà, con una operazione di polizia compiuta con le stesse modalità che si usano per la cattura di ricercati per reati o latitanti alla esecuzione di pene il N. venne imputato e processato per questi fatti;

la bambina risulta dalle successive relazioni dei servizi, avere condotto col padre vita regolare e non da clandestina, avere frequentato la scuola, svolto normale relazione con coetanei ed adulti, e presentarsi in ottime condizioni psico-fisiche;

dopo i fatti del 1999 ebbe inizio un percorso di mediazione familiare condotto da servizi territoriali di Alcamo, che portò ad un periodo di soggiorno della minore, a settimane alterne, presso ciascuno dei genitori, in attesa di un accordo finale;

in seguito al contrasto tra i genitori su quali fossero le modalità di rapporto da applicare la madre interruppe il percorso di mediazione;

il padre, in data 1° luglio 2000, presentatosi all'abitazione della minore non ne ottenne la consegna e le forze dell'ordine intervenute, nonostante la richiesta paterna corrispondesse ai provvedimenti